

## Sommario

### Editoriale

Ferdinando Albisinni  
Un Laboratorio di innovazione permanente 1

### Convegno

**Food Sovereignty e innovazione sostenibile tra scienza e diritto: empatie e dissonanze Portici, 1-2 dicembre 2022**

Matteo Ferrari  
Proprietà intellettuale, innovazione e sovranità alimentare 5

### Ricerche

Alessandra Di Lauro  
Norme sensoriali incitative e norme sperimentali. Il caso Rémunérascore 14

Sonia Carmignani  
L'informazione ai tempi della sostenibilità 27

Vito Rubino  
La battaglia della carne coltivata dalle aule parlamentari a quelle di giustizia? 34

Giuseppe Spoto  
Libertà di ricerca e paternalismo giuridico in Italia: la carne coltivata in laboratorio 56

### Rassegne

H. Schebesta et al.  
The future of food law: synopsis article and research agenda 62

## Editoriale

### Un Laboratorio di innovazione permanente

Nel febbraio di quest'anno il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza, dopo alcune significative integrazioni, il nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche e gli altri regimi di qualità per i prodotti agricoli e alimentari, i vini, e le bevande spiritose.

Le novità introdotte dal Regolamento sono numerose, nel merito, nelle procedure, e nel disegno istituzionale, e confermano ancora una volta la natura di esemplare *laboratorio di innovazione disciplinare*, che da tempo caratterizza il diritto agroalimentare di fonte europea.

Un primo elemento colpisce: la dichiarata ambizione sistemica del legislatore europeo, che dopo aver unificato nel 2012 DOP, IGP, ed STG, collocando in un unico testo normativo anche gli altri regimi di qualità, prosegue oggi lungo questo percorso, accogliendo nel nuovo regolamento sui prodotti di qualità con indicazione geografica anche i vini e le bevande spiritose, sin qui tradizionalmente oggetto di testi normativi formalmente (ed in più punti anche sostanzialmente) separati e distinti. Tutto ciò ha conseguenze rilevanti per il settore del vino, a cominciare dalla generalizzata applicazione della tutela *ex officio*, che il Regolamento del 2012 aveva introdotto con formula innovativa ma limitata alle sole DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari.

Le novità non si fermano all'adozione di questo approccio unitario e sistemico, che conferma – ad oltre venti anni di distanza – la prospettiva che sin dal 2002 caratterizza il sistema europeo di *Food Law* quale disegnato dal Regolamento (CE) n. 178/2002.

Accanto alle numerose disposizioni di merito (da quelle relative ai prodotti destinati all'esportazione, all'utilizzo dei prodotti a IG come ingredienti, alla relazione tra IGs, marchi, e nomi di dominio, per citare solo alcune delle novità), sono soprattutto le disposizioni di impianto istituzionale quelle che segnano l'adozione di un modello innovativo, che proietta in una dimensione condivisa esperienze sin qui maturate in sede nazionale.

Esplicito rilievo è assegnato alle collettività di produttori, investite del governo delle denominazioni e chiamate a rispondere alle domande, anche in tema di sostenibilità, dell'intera società, complessivamente intesa, oltre che dei produttori e dei consumatori.

Se i primi regolamenti del 1992 dichiaratamente miravano a proteggere i nomi di prodotti agricoli e alimentari di qualità al fine di sostenere economicamente "il mondo rurale" ed "i redditi degli agricoltori", ed il regolamento del 2012 ha affiancato la tutela "del patrimonio culturale e gastronomico vivo" all'obiettivo di sostenere i redditi degli agricoltori, il nuovo Pacchetto Qualità del 2024 esplicitamente pone al centro della propria attenzione le comunità dei produttori.

## rivista di diritto alimentare

già diretta da Luigi Costato

### Direttore

Ferdinando Albisinni

### Co-direttore

Paolo Borghi

### Comitato scientifico

Sandro Amorosino - Sonia Carmignani  
Alessandra Di Lauro - Alberto Germanò  
Marianna Giuffrida - Antonio Jannarelli  
Emanuele Marconi - Pietro Masi - Lorenza Paoloni

### Editore

A.I.D.A. - ASSOCIAZIONE  
ITALIANA DI DIRITTO ALIMENTARE

### Redazione

Roberto Saija  
Via Ciro Menotti 4 - 00195 Roma  
tel. 063210986 - fax 063210986  
e-mail [redazione@aida-ifla.it](mailto:redazione@aida-ifla.it)

### Sede legale

Via Ciro Menotti, 4 - 00195 Roma

Periodico iscritto il 18/9/2007 al n. 393/2007 del Registro  
della Stampa presso il Tribunale di Roma (online)  
ISSN 1973-3593 [online]

Periodico iscritto il 26/5/2011 al n. 172/2011 del Registro  
della Stampa presso il Tribunale di Roma (su carta)  
ISSN 2240-7588 [stampato]  
stampato in proprio

dir. resp.: Ferdinando Albisinni

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO

FERDINANDO ALBINNI, Universitas  
Mercatorum

SONIA CARMIGNANI, Ordinario Università di  
Siena

ALESSANDRA DI LAURO, Ordinario Università  
di Pisa

MATTEO FERRARI, Associato Università di  
Trento

VITO RUBINO, Associato Università del  
Piemonte Orientale

GIUSEPPE SPOTO, Associato Università di  
Roma Tre

HANNA SCHEBESTA, Associato Università di  
Wageningen

I testi pubblicati sulla Rivista di diritto alimentare, ad eccezione dell'editoriale e della nota che lo segue, sono sottoposti alla valutazione aggiuntiva di due "referees" anonimi. La direzione della rivista esclude dalla valutazione i contributi redatti da autori di chiara fama. Ai revisori non è comunicato il nome dell'autore del testo da valutare. I revisori formulano un giudizio sul testo ai fini della pubblicazione, ed indicano eventuali integrazioni e modifiche che ritengono opportune.

Nel rispetto della pluralità di voci e di opinioni accolte nella Rivista, gli articoli ed i commenti pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli autori.

Il presente fascicolo è stato chiuso in Redazione il 31 marzo 2024, e successivamente composto in tipografia. Il codice etico e le note per gli autori sono disponibili sul sito della Rivista.

La novità di prospettiva e di impianto appare sin dai primi articoli, e così già nell'art. 4, rubricato "Obiettivi", che alla lettera (a) individua quale primo obiettivo assegnato alla nuova disciplina quello di operare:

*"garantendo che i produttori che agiscono collettivamente dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l'indicazione geografica in questione, anche per rispondere alle esigenze della società, ad esempio per la salute e il benessere degli animali, rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato."*

Viene espressamente riconosciuta alla *collettività dei produttori* l'attribuzione di *poteri e responsabilità* per gestire l'indicazione geografica. Ne emerge un disegno, che punta ad una *governance* diffusa, e valorizza fortemente le capacità di autogoverno.

Ai compiti tradizionalmente assegnati alle collettività dei produttori, dalla presentazione delle domande di riconoscimento di nuove DOP e IGP e di modifica dei disciplinari di produzione, alla legittimazione ad agire in sede amministrativa e giurisdizionale a tutela della denominazione, si aggiunge quello, assolutamente centrale, del *governo della denominazione nel mercato*.

È una linea, che da alcuni anni è presente nelle generali riforme della PAC, con il riconoscimento alle organizzazioni dei produttori ed alle loro associazioni del compito di operare nel mercato all'interno di un quadro di specialità delle regole. Con riferimento specifico ai vini a IG, non a caso già nel 2000 la ben nota sentenza Rioja 2, sull'imbottigliamento del vino nella zona di origine, aveva visto la Corte di Giustizia valorizzare il ruolo delle *"collettività degli stessi produttori, i quali hanno un interesse fondamentale alla conservazione della reputazione acquisita"*. Questo insegnamento della Corte era in qualche modo entrato nell'*acquis* del diritto europeo, e le successive riforme delle DOP e IGP avevano valorizzato l'azione di questi gruppi.

Il nuovo Pacchetto Qualità fa però un ulteriore passo in avanti, lì ove individua nei produttori e nelle loro organizzazioni i soggetti centrali per la realizzazione delle finalità assegnate ai Prodotti di Qualità, e dunque delle stesse finalità assegnate alla PAC.

I produttori organizzati acquistano nel disegno europeo un ruolo essenziale nella relazione con il mercato, e con i consumatori. Da ciò una serie di disposizioni, rivolte anche agli Stati membri, intese ad assicurare la democraticità e la rappresentatività di tali organizzazioni anche nella definizione delle strutture interne e nell'operatività quotidiana (artt. 32-34), valorizzando l'attenzione alla sostenibilità nelle sue plurime declinazioni (artt. 7-8); disposizioni che incidono in misura significativa sul modello di di governo del settore, a livello nazionale oltre che unionale.

In questa prospettiva il nuovo regolamento introduce norme assai dettagliate sui procedimenti e sulle opposizioni, superando le incertezze che in tema di riconoscimento di DOP e IGP avevano portato in anni

recenti ad irrisolti conflitti giudiziari (esemplare in proposito la nota vicenda relativa al riconoscimento della Piadina Romagnola ed alle confliggenti pronunce giudiziali in sede nazionale ed europee); affianca alle formali opposizioni il nuovo istituto della “*notifica di osservazioni*” (art.26); semplifica le procedure di modifica dei disciplinari (art.24).

La dimensione transnazionale – coerentemente con una linea emersa con forza in tutti i recenti provvedimenti in materia agroalimentare – è anch’essa presente in misura crescente rispetto ai testi precedenti: dalla protezione anche nei confronti delle produzioni destinate alla sola esportazione verso Paesi terzi (art.26.4.c., che riprende e formalizza sul piano legislativo i principi enunciati dalla Corte di giustizia nel caso della Feta danese), alla previsione di specifiche procedure di registrazione di prodotti di Paesi terzi (artt.14 e 57) nonché di opposizione da parte di soggetti di Paesi terzi (art. 17), di emendamenti alle registrazioni, e di controlli nei Paesi terzi. In una parola la dimensione transnazionale, sia in entrata che in uscita, si conferma componente essenziale della disciplina europea in materia di IGs.

Occorre aggiungere che l’innovazione disciplinare, introdotta nel settore agroalimentare, si rivela modello espansivo, ripreso anche in altre aree.

Pochi mesi fa è stato emanato l’innovativo Regolamento (UE) 2023/2411 che, ad oltre 40 anni dal Regolamento (CE) n. 2081/1992, ha previsto la registrazione e la tutela, in sede europea ed internazionale, di indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, riprendendo in molti aspetti, a partire dalle definizioni e dagli strumenti di tutela, le esperienze disciplinari elaborate in ambito agroalimentare.

Il diritto agroalimentare europeo si conferma così, ancora una volta, quale *laboratorio di innovazione permanente*, sia al proprio interno, che per la capacità di elaborare modelli e paradigmi ripresi in altre aree disciplinari.

Resta da verificare in che misura gli ordinamenti nazionali sapranno adeguarsi a queste sollecitazioni ed a queste sfide.

Ferdinando Albisinni

---

L’**editoriale** che apre il fascicolo si sofferma sulla recente approvazione da parte del Parlamento Europeo del nuovo regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, dei vini e delle bevande spiritose, destinato a sostituire il Reg. (UE) n. 1151/2012 e a includere in un unico provvedimento normativo la disciplina europea in tema di DOP, IGP e altri segni, sulla scia del percorso intrapreso da più di un decennio con il “pacchetto qualità”. Il nuovo Regolamento, che ambisce ad una dimensione sistemica ancor più spiccata rispetto al passato, è un esempio di innovazione disciplinare e ciò emerge da diversi punti di vista, tra cui l’estensione anche ai prodotti vitivinicoli della tutela d’ufficio, finora limitata ai prodotti alimentari, oltre che l’assegnazione alle collettività dei produttori di poteri e responsabilità nella gestione della indicazione geografica.

Nella prima parte il fascicolo prosegue la pubblicazione, avviata con il n. 4-2023, delle relazioni presentate nel **Convegno annuale dell’AIDA** di Napoli del dicembre 2022, dal titolo “*Food sovereignty e Innovazione sostenibile, tra scienza e diritto: empatie e dissonanze*”. La relazione di Matteo Ferrari analizza le relazioni tra la protezione dell’innovazione con il sistema delle privative e la nozione di sovranità alimentare, in particolare guardando al segmento della fornitura dei fattori di produzione a monte della filiera. L’A. sottolinea che la disponibilità di fattori di produzione efficaci e innovativi è cruciale nel rendere possibile il buon funzionamento del comparto agroalimentare nel suo complesso e il

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla politica. In uno scenario in cui la concentrazione dei fornitori è molto elevata e pochi soggetti controllano un ampio numero di private sugli input tecnologicamente più avanzati, lo scritto propone una riflessione sullo spazio che Stati e comunità hanno nel disegnare autonomamente le proprie politiche in campo agroalimentare.

Nella sezione “**Ricerche**”, Alessandra Di Lauro affronta il tema del *Rémunérascore* e lo inquadra nella più ampia tematica delle norme sensoriali incitative in relazione alle norme sperimentali. L’indagine parte dall’art. 10 della legge francese n° 2021-1357 del 18 ottobre 2021 (detta Loi EGALIM 2) che introduce un “*affichage*” destinato a fornire ai consumatori un’informazione relativa alle condizioni di remunerazione degli agricoltori e che porterebbe alla “sperimentazione” di un c.d. “*rémunérascore*” sui prodotti agricoli. Tale innovazione, continua l’A., consente di interrogarsi sulle condizioni di remunerazione dei produttori e sulle modalità della loro comunicazione e sulla natura delle norme sperimentali e delle norme sensoriali.

Sonia Carmignani si occupa della tutela del diritto all’informazione del consumatore di prodotti alimentari, basata sull’adeguatezza dell’informazione stessa allo scopo di consentire una scelta consapevole. In questa logica, tale diritto riceve dagli obiettivi della sostenibilità una nuova configurazione, non soltanto nella prospettiva dell’aumento delle informazioni al consumatore sotto il profilo quantitativo, ma piuttosto dell’impatto che le attestazioni ambientali sono suscettibili di avere sia con riguardo alla qualità delle informazioni, sia alla configurazione stessa del consumatore. Ad avviso dell’A., occorre interrogarsi se nell’era della sostenibilità abbia ancora senso fare riferimento ad una figura di consumatore medio o debole, cui guardare in un’ottica di protezione, o se, piuttosto, si debba accedere ad un diverso modello, individuando una nuova figura di consumatore, cui il legislatore affida un rinnovato ed inedito ruolo.

Vito Rubino si occupa della battaglia sulla disciplina della carne coltivata all’interno delle aule parlamentari, ed innanzi alla Corte di giustizia, e coglie l’occasione per alcune considerazioni a margine della legge italiana n. 172/2023. L’articolo, dopo un inquadramento generale della questione, ricostruisce il quadro regolatorio dei profili giuridicamente rilevanti della produzione e commercializzazione di carne coltivata in laboratorio, per poi analizzare il caso della legge italiana che ne ha vietato la produzione, commercializzazione e somministrazione su tutto il territorio della Repubblica.

Il fascicolo continua con lo scritto di Giuseppe Spoto che analizza vantaggi e svantaggi derivanti dalla “coltivazione” della carne. L’A. rileva come il divieto di commercio di carni coltivate in Italia, previsto dalla legge, pur fondato su motivazioni ritenute condivisibili, possa essere letto come manifestazione di “paternalismo giuridico” con ricadute negative sulla ricerca. Auspica pertanto una disciplina specifica sui processi di produzione della carne coltivata, che assicuri una corretta informazione al consumatore, considerando questo prodotto alternativo al consumo di carne convenzionale, ma non sostitutivo, ed a tal fine introducendo una nuova configurazione merceologica e una distinta denominazione legale.

Il fascicolo si chiude con la sezione “**Rassegne**”, ove vengono presentati i risultati della Conferenza Annuale del *Food Law Group* svoltasi lo scorso anno 2023 a Wageningen presso l’Università di Wageningen, che ha avuto ad oggetto l’approfondimento delle nuove direzioni del diritto alimentare UE al di là della *Strategia Farm to Fork*.